



**Comune di ANGUILLARA VENETA**  
**Provincia di Padova**

**Programma Triennale**  
**per la Trasparenza e l'Integrità**  
**2016/2018**

**Approvato con delibera di G.C. n.6 del 29.01.2016**

**Allegato Sub B)**

## **Indice:**

<b>1. Premessa .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>1. 1 Cenni su organizzazione e funzioni dell'Amministrazione .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>2. Normativa e altre fonti .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>3. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>3.1 Obiettivi dell'ente .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>3.2 Collegamenti con il Piano della performance .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>3.3 Soggetti coinvolti nel Programma .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>3.4 Il coinvolgimento degli stakeholders .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>3.5 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali .....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>4. Iniziative di comunicazione della trasparenza.....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>5. Processo di attuazione del programma .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>5.1 Pubblicazione del programma .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>5.2 Sistema di monitoraggio interno .....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>5.3 Controlli, responsabilità, sanzioni .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>5.4 Accesso civico .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>5.5 Tempi di pubblicazione ed archiviazione dei dati .....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>6. Dati ulteriori .....</b>	<b>pag. 10</b>

## 1.PREMESSA

Con la redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di seguito denominato "Programma", il Comune di **Anguillara Veneta** intende dare attuazione al principio di trasparenza, introdotto inizialmente dalla Legge n. 241/1990, sviluppato poi col D.Lgs. 150/2009 e, da ultimo, sviluppato organicamente dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione"*.

Tale Decreto riunisce e coordina in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia di pubblicazione di dati e documenti ed introduce nuovi adempimenti volti a garantire al cittadino "l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1).

Lo stesso Decreto prevede, inoltre, all'art. 10, che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che individui le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma diviene, quindi, uno degli elementi fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione delle attività poste in essere e ad alimentare un clima di fiducia, di confronto e crescita con i cittadini.

Nell'attuale quadro normativo, la trasparenza concorre a dare attuazione al principio democratico e ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nell'agire pubblico. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il Programma Triennale per la Trasparenza è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Responsabile della trasparenza è il Segretario Comunale dell'Ente, Responsabile anche in materia di prevenzione della corruzione, i cui compiti principali sono quelli di controllare l'attuazione e l'aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico amministrativo e all'OIV/NDV sugli eventuali inadempimenti e ritardi.

L'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità rientra tra i doveri d'ufficio dei Responsabili dei Servizi appositamente individuati nel presente Programma.

Per quanto riguarda il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 2016-2018, preso atto che Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha approvato nella seduta del 20.01.2016, **in esame preliminare**, i primi 11 decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015 n. 124 (così detta "Riforma della PA"), tra cui il "Decreto Legislativo recante la Revisione e Semplificazione delle Disposizioni in Materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, che non è ancora stato pubblicato in G.U. e di cui non si conosce il testo definitivo, si è ritenuto di confermare sostanzialmente il precedente piano

2014/2016. Si provvederà conseguentemente, ai necessari adeguamenti ed all'individuazione di ulteriori misure di trasparenza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto sopracitato.

### ***1.1. Cenni su organizzazione e funzioni dell'amministrazione***

Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo e l'assetto del territorio, la promozione economica.

Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Prevede il riconoscimento della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti dall'art. 89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione dettati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo Statuto Comunale, la struttura organizzativa del Comune prevede l'articolazione in Aree. Le Aree sono quindi organizzate in Servizi. Titolari delle Aree sono i Responsabili incaricati di P.O. con qualifica non inferiore alla categoria D. La responsabilità di ciascun servizio, di regola, viene attribuita al Responsabile dell'Area alla quale fa capo il Servizio stesso.

## **2. NORMATIVA E ALTRE FONTI**

Oltre a quanto citato al paragrafo 2 del P.T.P.C., costituiscono ulteriori fonti di cui tenere conto:

- la delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto le *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* e che definisce i contenuti minimi e le caratteristiche essenziali del Programma, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;
- la delibera n. 2/2012 della CIVIT, avente ad oggetto le *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- la delibera n. 50/2013 della CIVIT, avente ad oggetto le *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*;
- la delibera n. 59/2013 della CIVIT, avente ad oggetto *“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013)”*;
- la delibera n. 65/2013 della CIVIT, avente ad oggetto *“Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”*;
- la delibera n. 66/2013 della CIVIT, avente ad oggetto *“Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013)”*;
- la delibera n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

- la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: “*D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza*”;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, avente ad oggetto “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*”;
- la delibera n. 26/2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che contiene “*Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012*” e successive integrazioni.
- la delibera n. 39 del 20 gennaio 2016, contenente “*Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015*”.

### **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

#### **3.1 Obiettivi dell'Ente**

Sarà cura di questo Comune, nel corso del triennio:

1. proseguire una revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nei termini di seguito esplicitati;
2. adottare misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati;
3. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **3.2 Collegamenti con il Piano della Performance**

Il presente Programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance che la esplicita previsione del Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.

Ai sensi dell’art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm. il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi sono stati unificati nel Piano esecutivo di Gestione, documento riportante la definizione dei programmi e degli obiettivi nonché l’assegnazione delle risorse umane strumentali e finanziarie.

Nel Piano della Performance si definisce il Centro di Responsabilità quale ambito organizzativo e di gestione cui sono assegnati formalmente dotazioni, obiettivi e responsabilità. Per dotazioni si intendono le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie affidate alla gestione del responsabile per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono i risultati attesi del Centro di responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo. Il raggiungimento di ogni obiettivo

è connesso all'attuazione di determinate procedure/attività (risultati attesi), al rispetto di un termine e dovrebbe essere misurato da uno o più indicatori. La responsabilità è relativa alla performance del centro di responsabilità. Essa va quindi intesa non solo come responsabilità di impegnare la spesa stanziata in bilancio o come responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi del Centro. L'autonomia gestionale dei responsabili si esercita nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al centro di responsabilità.

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo **statico**, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo **dinamico** direttamente correlato e collegato alla performance.

Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione dei dati previsti dalla norma come riportati nell'Allegato Sub B/1 al Programma e del loro aggiornamento costituisce pertanto preciso obiettivo del Piano della Performance – in unico col PEG - per tutti i Servizi dell'Ente, coinvolgendo sia i responsabili di area che i responsabili di procedimento dagli stessi individuati.

Attualmente il coinvolgimento di ciascun Servizio per le attività di propria competenza e del soggetto Responsabile della trasmissione/pubblicazione dei dati, sono individuati nelle colonne dell'Allegato Sub B/1.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato del responsabile, così come previsto dal Decreto Trasparenza.

### 3.3 Soggetti coinvolti nel Programma

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- a) il Responsabile della trasparenza, che ha il compito di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale;
- b) la Giunta Comunale, quale organo di governo competente ad approvare il Programma, su proposta del Responsabile della trasparenza, in allegato al P.T.C.P.;
- c) i Responsabili di Area, che supportano il Responsabile della trasparenza nell'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma e sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei dati previsti dal Decreto, agli stessi competono la trasmissione dei dati, ed i relativi aggiornamenti all'ufficio responsabile della pubblicazione;
- d) l'Ufficio pubblicazioni, collocato presso il servizio segreteria, che supporta il Responsabile della trasparenza nel coordinamento dell'attività di raccolta dei dati da pubblicare e nella verifica della pubblicazione degli stessi, gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, fermo restando che la responsabilità dei contenuti pubblicati rimane esclusivamente in capo ai relativi Responsabili di Area;
- e) i Responsabili di tutti i Servizi, che hanno il compito di collaborare con il Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma e sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei dati previsti dal Decreto;
- f) l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V./N.D.V.), qualificato soggetto che *“promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità”*, che esercita un'attività di impulso e di verifica, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma;

L'indicazione dei Responsabili di Area è esplicitata nell'**Allegato Sub B/1**, approvato con deliberazione ANAC n. 43 del 20.1.2016, che costituisce parte integrante del Programma e che contiene:

- l'elenco degli obblighi di pubblicazione;
- la periodicità dell'aggiornamento dei dati/informazioni;
- l'individuazione dei Servizi interessati per ogni singolo obbligo;
- l'individuazione dei Soggetti Responsabili della trasmissione dei dati per ogni singolo obbligo.
- 

### **3.4 Il coinvolgimento degli stakeholders**

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si potranno prevedere iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. Prima della sua approvazione da parte della Giunta la bozza del Programma – in quanto costituente sezione del P.T.C.P. - è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con l'invito a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti di prenderne visione e fare osservazioni, avanzare proposte e/o osservazioni.

### **3.5 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio online sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).

In particolare si richiama quanto disposto dall'art.4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Si richiamano quindi i Responsabili di Area a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

## **4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nonché trasmesso agli enti e associazioni presenti nel territorio.

Verrà organizzata eventualmente anche una "giornata della trasparenza" alla quale saranno invitati tutti i portatori di interessi degli utenti, gli stakeholders, per un confronto costruttivo su: "ciò che è stato fatto, ciò che si deve fare" al fine di raggiungere un grado ottimale di "trasparenza".

Relativamente alle iniziative da intraprendere, l'Amministrazione comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire

quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

In questa prospettiva, il Comune di **Anguillara Veneta** promuoverà al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dell'Amministrazione, si favorirà l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando espressioni burocratiche superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto.

## **5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **5.1 Pubblicazione del programma**

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web del Comune di **Anguillara Veneta**.

### **5.2 Sistema di monitoraggio interno**

Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione comunale e all'OIV/NDV eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- sulla base delle segnalazioni pervenute per l'esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'O.I.V./NDV provvede al monitoraggio dell'attuazione del Programma secondo le prescrizioni dell'ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della performance dei Responsabili dei Servizi.

### **5.3 – Controlli, responsabilità e sanzioni**

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV/NDV, all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione dal 31/10/2013, precedentemente CIVIT) e all'Ufficio competente per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'OIV/NDV attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Per l'anno 2013 l'ANAC, con delibera n. 77



del 12 dicembre 2013, ha stabilito il termine del 31 gennaio 2014 per la pubblicazione di tale attestazione che è stata regolarmente effettuata e pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente. Con delibera n. 148 del 3 dicembre 2014 l'ANAC ha stabilito il termine del 31 gennaio 2015 per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014, anche tale attestazione è stata regolarmente pubblicata.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dall'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

Per l'anno 2016 l'ANAC, con delibera n. 43 del 20 gennaio 2016, ha stabilito il termine del 29 febbraio 2016 per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.01.2016. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dall'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013.

La disciplina del procedimento sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasparenza è disciplinata, dal Regolamento **Allegato Sub B/2** al presente programma, regolamento attinente materia organizzativa e che è pertanto di competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. a) e 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla sua approvazione contestualmente al programma.

#### **5.4 Accesso civico**

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'**accesso civico**, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza che, dopo averla ricevuta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione competente per materia.

Il Responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della pubblicazione, ne informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Al fine di agevolare l'esercizio dell'istituto di cui trattasi è pubblicato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale, sotto-sezione "Altri contenuti", apposito modulo di "*Istanza di Accesso Civico*".

Si segnala che nel corso del 2014 e del 2015 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico.

#### **5.5 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati**

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT 50/2013.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

***Aggiornamento "tempestivo"***

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

***Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"***

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

***Aggiornamento "annuale"***

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

## **6. DATI ULTERIORI**

Nella sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" possono essere pubblicati **eventuali ulteriori contenuti** non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

**Allegato sub B/1 Elenco Pubblicazioni;**

**Allegato sub B/2 Regolamento.**